


Comune di Mesocco

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO CIMITERO



Indice

I.	NORME GENERALI	3
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Competenze	3
Art. 3	Delega	3
Art. 4	Affossatore.....	3
Art. 5	Registro delle inumazioni e lapidi	3
Art. 6	Registro delle urne cinerarie.....	3
II.	SUDDIVISIONE DEL CIMITERO.....	4
Art. 7	Suddivisione.....	4
Art. 8	Inumazioni di adulti.....	4
Art. 9	Inumazioni di bambini.....	4
Art. 10	Colombario.....	4
Art. 11	Sistemazione dei loculi	4
Art. 12	Scadenza della concessione per i loculi	4
III.	ORDINAMENTO DEL CIMITERO.....	5
Art. 13	Misure di opere sporgenti.....	5
Art. 14	Contorni delle tombe	5
Art. 15	Autorizzazione per la posa di lapidi	5
Art. 16	Posa di lapidi sulla gradinata	5
Art. 17	Concessioni e manutenzione.....	5
Art. 18	Scadenza delle concessioni.....	5
Art. 19	Lavori nel cimitero	6
Art. 20	Disposizioni generali.....	6
Art. 21	Pulizia.....	6
Art. 22	Coltivazione di fiori ed arbusti	6
Art. 23	Manutenzione dei monumenti, delle lapidi ed altro.....	6
Art. 24	Accesso al cimitero.....	6
IV.	FUNERALI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI	7
Art. 25	Servizio funebre	7
Art. 26	Permessi di sepoltura ed esumazione	7
Art. 27	Permessi per depositare le urne cinerarie.....	7
Art. 28	Diritto di inumazione.....	7
Art. 29	Concessioni speciali	7
Art. 30	Struttura dei feretri.....	7
Art. 31	Tumulazione in fosse separate.....	8
Art. 32	Dimensioni delle fosse.....	8
Art. 33	Procedura per la sepoltura.....	8
Art. 34	Termine per le esumazioni.....	8
Art. 35	Prescrizioni per le esumazioni	8
V.	AFFOSSATORE	9
Art. 36	Sorveglianza	9
Art. 37	Onorario.....	9
VI.	DISPOSIZIONI PENALI	9
Art. 38	Infrazioni	9
VII.	TASSE	10
Art. 39	Tasse	10
VIII.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 40	Applicazione delle tasse.....	10
Art. 41	Posa delle lapidi sui gradini.....	10
IX.	DISPOSIZIONI FINALI	11
Art. 42	Casi controversi.....	11
Art. 43	Abrogazione delle disposizioni precedenti	11
Art. 44	Entrata in vigore.....	11

I. Norme generali

Art. 1 Oggetto

1. Il presente atto legislativo ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe del cimitero comunale nonché il disciplinamento della polizia funeraria.
2. Sono riservate le disposizioni di speciali leggi cantonali e federali.

Art. 2 Competenze

Al Municipio ed ai suoi organi incombe il compito della sorveglianza del cimitero comunale. Esso dispone per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Art. 3 Delega

Il Municipio può delegare ad un custode la sorveglianza, la manutenzione ed il servizio di pulizia del cimitero.

Art. 4 Affossatore

L'affossatore esegue le inumazioni e le esumazioni, secondo il regolamento di servizio emanato dal Municipio, in applicazione dell'art. 36 del presente regolamento.

Art. 5 Registro delle inumazioni e lapidi

1. Il Municipio tiene aggiornato un registro delle inumazioni, dal quale risulta il numero della tomba, il cognome, il nome e paternità del defunto, il luogo d'origine, l'età del defunto, in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Cancelleria comunale, nonché tutte le indicazioni relative alla sepoltura.
2. Nel registro sono da iscrivere anche eventuali esumazioni straordinarie.
3. Per le lapidi posate sui muri ad ovest del cimitero vecchio viene tenuto un registro particolare.
4. In caso di rimozione definitiva può essere prevista la posa di placchette o lapide murale con il nome dei defunti.

Art. 6 Registro delle urne cinerarie

Il Municipio tiene aggiornato un registro delle urne cinerarie depositate dal quale risulta il numero del loculo (o della tomba), il nome, il cognome, il luogo d'origine, l'anno di nascita e di morte, nonché le indicazioni riguardanti la data d'inizio e di scadenza della concessione Municipale.

II. Suddivisione del cimitero

Art. 7 Suddivisione

L'area del cimitero comunale è suddivisa in:

- a) campi di sepoltura per adulti;
- b) campi di sepoltura per bambini fino a dieci anni;
- c) loculi per le urne cinerarie.

Art. 8 Inumazioni di adulti

Le inumazioni saranno effettuate in ogni campo su una fila continua, progressivamente.

Art. 9 Inumazioni di bambini

Le inumazioni dei bambini saranno effettuate nel settore apposito, in fila continua, progressivamente, partendo dall'entrata del cimitero nuovo in direzione sud.

Art. 10 Colombario

1. Il colombario è suddiviso in loculi per le urne cinerarie.
2. La concessione è di 20 anni, la rimozione viene effettuata solo per una nuova utilizzazione.
3. In ogni loculo può essere depositata una sola urna cineraria. Su richiesta possono essere depositate ulteriori urne della medesima famiglia.
4. Nel cimitero le urne cinerarie possono venire depositate unicamente negli appositi loculi o nelle tombe.
5. L'ordine di inumazione delle urne nei loculi è progressivo.

Art. 11 Sistemazione dei loculi

1. La spesa per sigillare ermeticamente il loculo e quella dell'iscrizione sulla lastra di pietra del nome, del cognome, della data di nascita e di morte è a carico del concessionario.
2. Altre epigrafi devono venire autorizzate preventivamente dal Municipio.
3. E' ammessa la posa di fotografie sulla lastra di chiusura dei loculi sempre tenendo conto delle prescrizioni emanate dal Municipio.

Art. 12 Scadenza della concessione per i loculi

Trascorso il periodo di concessione del loculo il Municipio chiederà l'inumazione dell'urna in una tomba, o in un luogo del cimitero designato allo scopo.

III. Ordinamento del cimitero

Art. 13 Misure di opere sporgenti

Le misure massime delle croci, delle lapidi, dei monumenti od altro posti sulle tombe sono:

- altezza cm 120
- larghezza cm 70

Art. 14 Contorni delle tombe

Le tombe possono venire delimitate con contorni e provviste di copertura.

La dimensione di queste opere deve essere di:

- lunghezza cm 170
- larghezza cm 70

Art. 15 Autorizzazione per la posa di lapidi

1. Per la posa di lapidi, contorni, coperture, monumenti, croci od altro, è necessario il permesso del Municipio, al quale deve essere sottoposta una richiesta scritta ed un progetto in due esemplari.
2. Il Municipio provvederà a rilasciare un'autorizzazione.

Art. 16 Posa di lapidi sulla gradinata

1. Dopo l'esumazione, le lapidi, con autorizzazione del Municipio, possono essere posate sui muri della gradinata ad ovest del cimitero vecchio.
2. Trascorsi venti anni, tenendo conto della necessità effettiva, le lapidi dovranno essere allontanate definitivamente.

Art. 17 Concessioni e manutenzione

1. Le concessioni e le autorizzazioni di ogni genere diventano definitive solo con il pagamento della tassa prevista nell'art. 39.
2. Per le concessioni d'autorizzazioni previste negli articoli da 13 a 16 e per la pulizia generale del cimitero, il Municipio è tenuto a salvaguardare il più possibile l'estetica.
3. Contro abusi e stonature il Municipio ha il dovere di intervenire in ogni tempo esigendo le dovute modifiche che, di regola, sono a carico degli interessati.

Art. 18 Scadenza delle concessioni

1. Alla scadenza della concessione o quando il turno dell'esumazione è prossimo, gli interessati devono allontanare, assumendone le spese, le opere erette, gli arbusti od altro.
2. Se gli interessati non provvederanno in tempo il Municipio, previa diffida, darà le necessarie disposizioni.
3. La spesa della rimozione resta a carico degli interessati.
4. Se i proprietari non reclamano la proprietà entro trenta giorni dalla diffida di rimozione, le opere ed il resto che vengono smontati o allontanati, diventano di proprietà del Comune ed il Municipio ne può disporre liberamente.

Art. 19 Lavori nel cimitero

1. Entro il perimetro del cimitero è vietato lavorare lapidi, monumenti od altro.
2. Fanno eccezione opere di restauro e di rifinito che, per la loro natura, non possono essere eseguite altrove.
3. Alla vigilia della festa di Ognissanti nel cimitero è proibito qualsiasi lavoro, salvo la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 20 Disposizioni generali

1. I cancelli, le croci, le lapidi, i monumenti od altro saranno costruiti e posati in modo che non costituiscano pericoli o possano provocare danni.
2. Sono vietati in modo speciale i cancelli per le croci od altro con punte aguzze.
3. Ogni danno e di qualsiasi specie che viene causato ai monumenti, alle lapidi od altro, deve venire risarcito da chi lo cagiona o dal committente del lavoro eseguito che ha cagionato il danno, rispettivamente dal proprietario.
4. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati da terzi alle lapidi o ai monumenti nel cimitero.

Art. 21 Pulizia

1. Tutto il perimetro del cimitero ed il cimitero stesso vanno tenuti costantemente puliti.
2. I materiali ed i detriti di ogni sorta provenienti da lavori eseguiti nel cimitero, dovranno venire allontanati man mano dagli interessati, affinché non venga mai causato ingombro.
3. Anche le adiacenze del cimitero sono da mantenere pulite e decorose.

Art. 22 Coltivazione di fiori ed arbusti

1. Sulle tombe potranno venire coltivati fiori ed arbusti sempreverdi fino ad un'altezza massima di cm 120, che non dovranno sporgere con il fusto o con il fogliame dal perimetro assegnato.
2. Dove si rende necessario o quando queste coltivazioni intralciano la viabilità nel cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, dispone per l'applicazione dei provvedimenti necessari.
3. La piantagione di alberi d'alto fusto è vietata.

Art. 23 Manutenzione dei monumenti, delle lapidi ed altro

1. La manutenzione regolare dei monumenti, delle lapidi, delle croci od altro, è a carico dei proprietari.
2. In caso di trascuratezza il Municipio darà le disposizioni necessarie, addossando la spesa all'interessato.

Art. 24 Accesso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero ai fanciulli non accompagnati da persone adulte, di regola è vietato.
2. Animali di ogni genere compresi i cani devono essere tenuti fuori dal perimetro del cimitero.
3. Il Municipio è autorizzato ad ordinare la chiusura a chiave del cimitero e a fissare gli orari d'apertura.

IV. Funerali, inumazioni, esumazioni

Art. 25 Servizio funebre

1. Il servizio funebre è affidato alle cure dei congiunti del defunto come di consueto.
2. Il Municipio interviene solo in quei casi dove nessuno provvede per il defunto.
3. Il Municipio è tenuto a fare osservare le prescrizioni legali, i regolamenti e a provvedere per l'ordine e la viabilità.

Art. 26 Permessi di sepoltura ed esumazione

1. Nessuna salma potrà essere tumulata, esumata, allontanata o portata nel cimitero o nel Comune senza il permesso del Municipio.
2. Per l'inumazione di abitanti del paese basta una notifica alla Cancelleria comunale, presentando l'atto di morte.
3. La Cancelleria comunale, rispettivamente il Municipio, daranno le necessarie disposizioni per l'inumazione.

Art. 27 Permessi per depositare le urne cinerarie

1. Per depositare le urne cinerarie nel colombario è necessario il permesso del Municipio.
2. La sistemazione dell'urna nell'apposito loculo assegnato dal Municipio deve avvenire alla presenza dell'affossatore o dell'usciera comunale o di un delegato municipale.

Art. 28 Diritto di inumazione

Nel cimitero comunale vengono inumati in primo luogo le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di tutte le persone che al momento del decesso erano domiciliate nel Comune;
- b) di chi pure non essendo domiciliato a Mesocco, muore nel Comune e per una qualche ragione accettabile, non può essere inumato altrove.

Art. 29 Concessioni speciali

Premesso che ci sia spazio sufficiente, se richiesta, il Municipio è autorizzato a concedere l'inumazione anche per i casi che non adempiono alle prescrizioni dell'art. 28.

Art. 30 Struttura dei feretri

1. Le salme vanno rinchiusi in un feretro di legno leggero (dolce), di facile decomposizione.
2. Sono esclusi, salvo nei casi prescritti, i feretri di legno duro, metallici, in gesso e simili.
3. Se per esigenza sanitaria o altro, devono essere inumati feretri in metallo, gesso e simili, oppure avvolti nella plastica, la fossa deve avere una profondità di cm 200. In questi casi, immediatamente prima della sepoltura, si provvederà in maniera adeguata e decente affinché i feretri siano convenientemente aerati.
4. La dimensione del feretro non deve eccedere quella richiesta dalla salma e deve essere proporzionata alle dimensioni della fossa (art. 32)
5. In casi eccezionali è necessario preavvisare tempestivamente l'affossatore.

Art. 31 Tumulazione in fosse separate

1. In una fossa è permessa solo la tumulazione di un feretro.
2. È ammessa un'eccezione per le salme della madre e del neonato morti all'atto del parto e che vengono composte nel medesimo feretro.

Art. 32 Dimensioni delle fosse

1. Le fosse hanno le seguenti dimensioni normali:
 - a) per gli adulti, lunghezza cm 200
 larghezza cm 75
 profondità cm 150
 - b) per i bambini, lunghezza cm 160
 larghezza cm 50
 profondità cm 120
2. La distanza minima lungo il senso della lunghezza da una fossa all'altra è di cm 60.
3. Fa stato la planimetria del cimitero depositata presso la Cancelleria comunale.

Art. 33 Procedura per la sepoltura

1. Le fosse saranno scavate per ogni inumazione.
2. Eseguendo la sepoltura, la prima terra levata sarà disposta attorno al feretro e l'ultima, con le reliquie rinvenute, sarà disposta sopra lo stesso. La fossa sarà poi riempita con il materiale restante e sarà formato un tumulo.

Art. 34 Termine per le esumazioni

1. Quando gli spazi disponibili saranno tutti occupati, si comincerà con il rinnovamento delle fosse.
2. Nessuna fossa esclusi casi eccezionali, può essere rimossa prima della scadenza del periodo legale di tumulazione di venti anni compiuti.
3. I resti rinvenuti durante esumazioni, verranno raccolti e tumulati nuovamente dall'affossatore, come previsto nell'art. 33.
4. Gli oggetti di valore che verranno rinvenuti appartengono ai congiunti del defunto.

Art. 35 Prescrizioni per le esumazioni

1. Per l'esumazione di salme, prima che siano trascorsi 20 anni dalla tumulazione, è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento cantonale d'igiene.
2. Per l'esumazione di salme prima del turno periodico, se sono trascorsi 20 anni dalla tumulazione, è sufficiente l'autorizzazione municipale.
3. L'esumazione di salme prima della scadenza prevista può essere eseguita solo seguendo le prescrizioni impartite dalle istanze competenti.

V. Affossatore

Art. 36 Sorveglianza

1. La sorveglianza del cimitero è affidata all'affossatore nominato dal Municipio.
2. Egli esegue gli ordini del Municipio che riceve tramite il capo dicastero.
3. All'affossatore sono affidati i seguenti compiti da eseguire anche senza disposizioni speciali:
 - a. scavare le fosse e procedere alle inumazioni conformemente alle prescrizioni;
 - b. su delega del Municipio presenziare alla sepoltura, alla deposizione ed allo spostamento delle urne cinerarie;
 - c. tenere, in accordo con la Cancelleria comunale, la registrazione di tutte le inumazioni ed esumazioni;
 - d. custodire gli attrezzi e la chiave del deposito degli stessi;
 - e. presenziare durante le cerimonie religiose di Ognissanti o di altre, su richiesta del Municipio;
 - f. segnalare al Municipio le riparazioni da eseguire;
 - g. fare osservare questo regolamento, notificando al Municipio infrazioni o abusi.

Art. 37 Onorario

1. L'affossatore riceve un'indennità fissa e un'indennità supplementare per inumazioni, esumazioni, spostamento di tombe o urne.
2. L'ammontare delle due indennità viene fissato dal Municipio.

VI. Disposizioni penali

Art. 38 Infrazioni

1. Le infrazioni al presente regolamento saranno perseguite con una intimazione preventiva al contravventore, applicando una multa da fr. 50.-- a fr. 500.--. In caso di recidiva la multa può essere raddoppiata.
2. Resta riservata l'azione civile e penale nei confronti del contravventore.
3. Il Municipio è incaricato dell'applicazione.

VII. Tasse

Art. 39 Tasse

1. Le tasse previste in questo regolamento ammontano per:
 - a) Tumulazione in fosse di adulti e bambini:
delle salme di persone come da art. 28 fr. 100.-
delle salme di persone come da art. 29 le spese effettive
 - b) Loculi:
per un'urna (art. 10) deposito di ceneri di persone come da art. 28 fr. 500.-
per un'urna (art. 10) deposito di ceneri e ossa di persone come da art. 29 fr. 1'000.-
 - c) Contorni:
per la posa di contorni (art. 14)
 - d) Posa di lapidi:
per la posa di lapidi con copertura o monumenti (art. 13) fr. 50.-
 - e) Posa di lapidi sulle gradinate:
per la posa di lapidi sulle gradinate (art. 16) fr. 20.-
 - f) Esumazioni:
per ogni esumazione non ordinaria (art. 35):
2. Le opere per le quali non viene pagata la tassa stabilita, potranno essere rimosse su ordine del Municipio, previa intimazione all'interessato.

VIII. Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 Applicazione delle tasse

1. Le tasse previste nell'art. 40 verranno prelevate con l'entrata in vigore di questo regolamento.
2. Le tasse per i loculi già concessi sono esigibili e scadono con l'entrata in vigore di questo regolamento.
3. Questo regolamento viene applicato anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

Art. 41 Posa delle lapidi sui gradini

Per i monumenti, le lapidi od altro che vengono posati sui gradini prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, le disposizioni previste nello stesso sono applicabili subito.

IX. Disposizioni finali

Art. 42 Casi controversi

1. Per quanto non previsto in questo regolamento il Municipio ha la facoltà di decidere di volta in volta, provvedendo nel modo migliore, tenendo in considerazione l'igiene, il decoro e l'ordine.

Art. 43 Abrogazione delle disposizioni precedenti

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Art. 44 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea comunale e del Dipartimento cantonale d'igiene e sanità.

Approvato dall'Assemblea comunale del 29 gennaio 1981 no 2.

Approvato dal Dipartimento cantonale d'igiene e sanità il 19 febbraio 1981 no. 78.